

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4044

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(PRETI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione

Seduta del 30 luglio 1962

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel quadro degli articoli 39, 42 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il Consiglio dei Ministri della C. E. E. ha stabilito un piano di politica agricola comune che, previa consultazione dell'Assemblea parlamentare europea e del Comitato economico e sociale, ha trovato la sua normativa nei Regolamenti nn. 19, 20, 21 e 22 che determinano i principi ed i criteri per la graduale

attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova.

Tali norme di base sono state seguite da una serie di disposizioni a carattere regolamentare, intese ad assicurarne l'uniforme applicazione in tutta l'area comunitaria.

Attraverso la organizzazione comune dei mercati considerati si intende realizzare la completa liberalizzazione degli scambi intra-

comunitari di prodotti agricoli, finora ostacolati dalla persistenza di restrizioni quantitative e dall'applicazione di misure di effetto equivalente, promuovendo al tempo stesso il miglioramento delle tecniche produttive e delle condizioni di lavoro, nonché il graduale livellamento dei prezzi in tutta l'area comunitaria, così da assicurare ai produttori un più alto livello di remunerazione.

Gli studi ed i lavori condotti in sede comunitaria hanno portato a ritenere che tale obiettivo, in assenza di misure protettive collaterali, non poteva essere raggiunto mediante la manovra del solo strumento tariffario perché questo, con la sua quasi uniforme incidenza, male si adatta a permettere che posizioni di partenza tanto differenziate, quali sono appunto quelle oggi esistenti nei diversi Stati membri, siano condotte senza turbamento ad un unico traguardo.

Per tale ragione, il piano di politica agricola concepito in sede comunitaria ha previsto che lo strumento tariffario venga sostituito, per i prodotti agricoli di base indicati nel Regolamento n. 19 (cereali), da un sistema di « prelievi » che, a guisa di dazi mobili di ammontare all'incirca uguale alla differenza tra il prezzo del prodotto di importazione e quello corrispondente praticato sul mercato del Paese membro importatore, verrà applicato sia nei confronti degli altri Stati membri che dei Paesi terzi non comunitari.

Per i prodotti derivati ivi compresi quelli della zootecnia, che sono anch'essi considerati prodotti di trasformazione in ragione del consumo di cereali necessari all'alimentazione del bestiame, il sistema dei prelievi è invece fondato, da una parte, sul calcolo dell'incidenza dei prelievi stessi sui prodotti cerealicoli di base impiegati nella produzione, dall'altra, sul gioco di altri fattori che pure intervengono nella formazione dei costi di produzione.

Per conferire al sistema la necessaria efficacia, è previsto che l'ammontare dei prelievi sia periodicamente adeguato alle fluttuazioni delle quotazioni dei cereali di base sia sui singoli mercati degli Stati membri che su quelli dei Paesi terzi non comunitari.

Il sistema prevede, quindi, che per ciascuno dei cereali di base ogni Stato membro fissi un proprio prezzo di entrata, risultante da predeterminati aggiustamenti operati sul prezzo indicativo da esso stesso fissato per ogni singolo prodotto all'inizio della campagna di commercializzazione, mentre gli organi comunitari stabiliranno periodicamente, per ciascuno di tali cereali, i prezzi franco fron-

tiera ed i prezzi *Cif*, rispettivamente per le importazioni dagli Stati membri e dai Paesi terzi.

Dal raffronto di tali due elementi (prezzo di entrata — prezzo franco frontiera; prezzo di entrata — prezzo *Cif*) risulterà l'aliquota unitaria del prelievo applicabile a ciascuna importazione.

Particolari correttivi sono previsti per le importazioni dei cereali effettuate sulla base di contrattazioni a termine.

Per i prodotti di trasformazione l'ammontare dei prelievi sarà anch'esso periodicamente stabilito in proporzione della incidenza dei prelievi stessi sui prodotti cerealicoli di base (elemento mobile), calcolata secondo coefficienti già determinati dagli Organi comunitari, nonché tenendo conto di taluni altri fattori (elementi fissi), anch'essi predeterminati dagli Organi comunitari, rivolti ad assicurare un'adeguata protezione all'industria di trasformazione.

Le norme comunitarie in questione vietano, negli scambi intercomunitari dei prodotti soggetti al regime di prelievi, il ricorso al traffico di perfezionamento in regime di temporanea importazione.

Per tale ragione le norme medesime prevedono che ciascuno Stato membro, quando abbia diritto di applicare un prelievo all'importazione di un determinato prodotto agricolo da un altro Stato membro o dai Paesi terzi, possa accordare una restituzione di ammontare corrispondente in favore del prodotto esportato verso l'uno o gli altri.

Infine, i regolamenti comunitari considerati stabiliscono che agli scambi tra gli Stati membri sia assicurato un margine di preferenza, di ammontare predeterminato, che, così come è stato finora praticato per i dazi doganali, andrà progressivamente aumentando fino alla totale eliminazione dei prelievi intercomunitari nel termine di un settennio.

Tali le linee generali delle norme adottate in sede comunitaria per l'attuazione del piano di politica agricola comune nei quattro settori sopra considerati; norme che, già pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee, sono divenute obbligatorie e direttamente applicabili in tutti e sei gli Stati membri, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 189 e 191 del Trattato di Roma.

In conseguenza, al Governo incombe l'obbligo di promuovere, sul piano nazionale, le necessarie misure di adattamento della legislazione vigente, visto anche che i Regolamenti comunitari in questione debbono

trovare simultanea applicazione in tutti e sei gli Stati membri della C. E. E., allo scopo di evitare che dalla non contemporanea attuazione delle misure stesse possano derivare pregiudizievole squilibri nei settori economici interessati ed inevitabili ricorsi a misure di salvaguardia.

In particolare, si rende necessario emanare disposizioni aventi valore di legge per consentire un impegno di spesa a carico del bilancio per far fronte agli oneri derivanti dalla corresponsione dei ristorni alla esportazione dei prodotti agricoli considerati ed alla produzione nazionale di amidi di cereali.

D'altra parte, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione emerge sia dal disposto degli articoli 23, 17, 14 e 14, contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22, sia dal Regolamento n. 49 che ha stabilito il 30 luglio 1962 come data di simultanea attuazione dei Regolamenti predetti in tutti gli Stati membri.

Un ulteriore motivo di urgenza è costituito poi dalla Decisione adottata dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 luglio 1962, indicata nelle premesse dell'accluso provvedimento.

È stato quindi predisposto il presente decreto-legge, di cui si espongono qui di seguito le linee direttrici:

L'articolo 1, in relazione al regime dei prelievi stabiliti dai Regolamenti comunitari, dispone la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti di cui ai Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22;

L'articolo 2 indica i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi e stabilisce le modalità particolari attraverso le quali tali ammontari vengono resi di pubblica ragione.

L'adozione di tale procedura straordinaria di pubblicità è stata resa necessaria dal fatto che l'ammontare dei prelievi applicabili alle importazioni dai Paesi membri della C.E.E. sarà determinato in base ad elementi settimanalmente forniti dagli stessi organi comunitari;

L'articolo 3 disciplina gli scambi triangolari tra i Paesi membri, in relazione al divieto di utilizzo dell'istituto della temporanea importazione negli scambi tra Stati membri, posto dai Regolamenti comunitari anzicennati;

L'articolo 4 stabilisce, in conformità ai Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22,

i criteri di massima per la determinazione degli ammontari di restituzione dei prelievi in favore dei prodotti agricoli quando siano esportati verso gli altri Stati membri o verso i Paesi terzi, nei confronti dei quali le corrispondenti importazioni sono assoggettate alle dette imposizioni, delegando al Governo il compito di stabilire l'elenco dei prodotti ammissibili all'agevolazione, nonché le modalità e condizioni da osservarsi per beneficiarne.

Il testo dei paragrafi 1° e 2° è stato redatto in senso potestativo, in armonia con le norme comunitarie contenute negli articoli 19 e 20 del Regolamento n. 19, negli articoli 10 e 11 del Regolamento n. 20, negli articoli 7 e 8 dei Regolamenti nn. 21 e 22.

Tali norme, infatti, lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di accordare o meno le restituzioni di cui trattasi, allo scopo evidente di dar loro il modo di tener conto della necessità di salvaguardare, da una parte, la copertura del fabbisogno nazionale, e, dall'altra, quella di assicurare il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione, evitando l'insorgere di anomale correnti di scambio artificialmente sollecitate attraverso la generalizzazione del sistema di restituzioni;

L'articolo 5 indica i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare delle restituzioni di cui all'articolo 4 e stabilisce le modalità attraverso le quali tali ammontari vengono resi di pubblica ragione;

con l'articolo 6 si provvede ad instaurare il regime di restituzione in favore della produzione nazionale di amidi di cereali e se ne determina l'ammontare per il periodo 30 luglio 1962-30 giugno 1963, in applicazione di analoga facoltà prevista dalle norme comunitarie contenute nel Regolamento n. 55;

L'articolo 7 provvede ad inquadrare nella cornice della legge e del Regolamento doganale l'applicazione dei prelievi e dei ristorni agricoli;

L'articolo 8, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento comunitario n. 19, determina le modalità e le condizioni per il rilascio del certificato d'importazione e d'esportazione, delegando il Ministro del Commercio estero a stabilire, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio la misura, le modalità e le condizioni per la costituzione di garanzia, o per la prestazione di fidejussione, cui è subordinato il rilascio del certificato d'importazione, nonché quelle per lo svincolo o l'incameramento della cauzione medesima.

L'obbligo della prestazione di garanzia è stato stabilito in sede comunitaria allo scopo di impegnare gli operatori a dare seguito alle operazioni di importazione e di esportazione;

con l'articolo 9 si provvede a stabilire le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai regolamenti comunitari, quando se ne riveli la necessità;

con gli articoli 10 e 11 si provvede a stabilire le modalità di mutua assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario nel campo dei prelievi agricoli, ai sensi della Decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962;

con l'articolo 12 si provvede a stabilire la procedura di risoluzione delle controversie che potranno insorgere, tra l'Amministrazione doganale ed i privati operatori, in sede di applicazione dei prelievi agricoli e dei ri-

storni relativi, estendendo a tale settore impositivo le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia daziaria;

con l'articolo 13 si provvede a determinare i capitoli del bilancio della entrata ai quali dovrà affluire il gettito derivante dalla applicazione dei prelievi agricoli;

con l'articolo 14 si indica l'ammontare prevedibile della spesa derivante dalla corresponsione dei rimborsi in favore dei prodotti agricoli esportati, precisandone i mezzi di copertura, e si delega il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

con l'articolo 15, infine, si stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

Decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 30 luglio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visti i Regolamenti adottati il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea nn. 19, 20, 21 e 22 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;

Visti gli articoli 29, 23, 20 e 20 contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari, nn. 19, 20, 21 e 22 e relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei Regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il Regolamento n. 49, adottato il 29 giugno 1962, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea ha stabilito che sia data attuazione alla data del 30 luglio 1962 ai Regolamenti suindicati;

Visto il Regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 30 giugno 1962, con il quale, tra l'altro, viene prevista la istituzione di un rimborso alla produzione in favore degli amidi di cereali;

Vista la Decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei Regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta la istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi fra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo Regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 23, 17, 14 e 14, contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

In relazione al regime dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati:

a) dall'articolo 1 del Regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

b) dall'articolo 1, lettera a) e dall'articolo 1, ex lettera b), (voce doganale ex 02.01 - A - III - a: carni della specie suina domestica, presentate in carcasse intere o in mezzene) dal Regolamento n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

c) dall'articolo 1 del Regolamento n. 21, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

d) dall'articolo 1 del Regolamento n. 22, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

ARTICOLO 2.

I prelievi di cui al precedente articolo sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei Regolamenti comunitari sopra indicati, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

ARTICOLO 3.

A decorrere dal 30 luglio 1962 non è consentita l'esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, dei prodotti di cui al precedente articolo 1

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati dall'articolo 1, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

ARTICOLO 4.

1 — A decorrere dal 30 luglio 1962 per i prodotti di cui al precedente articolo 1, esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso di ammontare uguale al prelievo che, in caso di importazione dalle stesse provenienze, sarebbe ad essi applicabile secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari indicati all'articolo 1.

2. — Gli stessi prodotti possono essere ammessi ad analoga agevolazione, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari indicati al precedente articolo 1, quando sono esportati verso altro Stato membro della Comunità economica europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo.

3. — Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dai paragrafi 1º e 2º del presente articolo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura.

ARTICOLO 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei Regolamenti comunitari citati all'articolo 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

ARTICOLO 6.

1. — A decorrere dal 30 luglio 1962 alle industrie nazionali produttrici di amido da cereali è accordato, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi.

2. — La misura di tale rimborso, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita, per ogni cento chilogrammi di cereali utilizzati nella produzione di amidi, in un ammontare di:

per l'amido di granoturco, alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63, e 6,10 unità di conto;

per l'amido di frumento, alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63, e 7 unità di conto.

3. — Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati a norma dell'articolo 2 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

4. — Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali indigeni, le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

5. — La misura del rimborso da accordarsi dopo il 30 giugno 1963 sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento comunitario n. 55.

ARTICOLO 7

Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

ARTICOLO 8.

L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea o dai Paesi terzi, nonché l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità economica europea o verso i Paesi terzi, è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione, che è rilasciato dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero per il commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante dal Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero agricoltura e foreste e da un rappresentante del Ministero industria e commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione dei prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale comune n. 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 e 10.07, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per il loro svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi alla operazione da compiere.

ARTICOLO 9.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obbiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio

ARTICOLO 10.

1. — I prodotti di cui all'articolo 1, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione modello D. D. 4 rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle Autorità doganali dello Stato membro di esportazione, in conformità alla Decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica europea.

2. — Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione modello D. D. 4, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

3. — La presentazione del certificato di circolazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

ARTICOLO 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'articolo 1, che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione modello D. D. 4, in conformità alla Decisione adottata dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

ARTICOLO 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni

ARTICOLO 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'articolo 1, importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonché dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

ARTICOLO 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del presente decreto, valutato in lire dieci miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1962.

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI —
LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI.

Visto, il *Guardasigilli*: BOSCO.